Numero			Bellinzona
4545	aa	0	21 settembre 2022

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
- Giorgio Fonio
- Claudio Isabella
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 96.22 del 20 luglio 2022
Urge creare le condizioni per tutelare concretamente la salute dei lavoratori

Signori deputati,

ci riferiamo alla vostra interrogazione del 20 luglio scorso e, prima di entrare nel merito delle singole domande, vorremmo esprimere alcune considerazioni di carattere generale. La tutela della salute dei lavoratori è regolata dalla Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL). In base all'art. 6 della citata legge, concretizzata nell'Ordinanza 3 della Legge sul lavoro (OLL3), il datore di lavoro deve prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la tutela della salute dei lavoratori che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio.

Per quanto concerne più specificamente la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori durante i periodi di canicola, ricordiamo che nel 2004 il Consiglio di Stato ha istituito il Gruppo Operativo Salute Ambiente (GOSA), la cui missione principale è di elaborare e implementare misure di prevenzione e protezione rispetto ai rischi legati alle ondate di calore (vedi anche risposta a domanda 1).

Oltre ad informare adeguatamente la popolazione, ed in particolare le lavoratrici e i lavoratori, il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) per il tramite dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL), organo d'esecuzione della legge federale sul lavoro, esegue dei controlli puntuali dando anche seguito a tutte le segnalazioni che riceve.

Come ampliamente indicato nel Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 24 giugno 2020 presentata da Simona Arigoni Zürcher e cofirmatari per MPS-POP-Indipendenti "Allarme canicola e tutela della salute dei salariati" e ripreso anche nel rapporto di maggioranza no. 7937 R1 della Commissione economia e lavoro, i disposti del diritto federale in materia rispondono adeguatamente alle esigenze di protezione dei lavoratori in caso di canicola e ai Cantoni non resta alcuna competenza residua nel legiferare in materia di diritto del lavoro.

Alla luce di queste considerazioni preliminari, rispondiamo come segue alle singole domande:

1. **Il Consiglio di Stato non ritiene di dover intervenire e farsi parte attiva nel proporre ai Comuni ticinesi una uniformazione dei vari regolamenti in modo da permettere durante gli allarmi canicola l'inizio anticipato dei lavori?**

Quale premessa ci preme nuovamente ricordare che nel 2004 il Consiglio di Stato, su stimolo del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), ha istituito il già menzionato Gruppo Operativo Salute e Ambiente, composto da funzionari rappresentanti dei rispettivi Dipartimenti e professionisti esterni nei settori sanitario, ambientale e meteorologico, allo scopo di elaborare e implementare un Piano canicola volto a ridurre i rischi sanitari associati alle ondate di caldo. Il Piano canicola, oltre ad informare direttamente la popolazione, contempla un lavoro di rete che coinvolge sia i servizi dell'amministrazione cantonale sia gli attori istituzionali, le organizzazioni sociosanitarie e diverse associazioni presenti sul territorio.
Nel caso specifico dei Comuni, dal 2004 il Piano prevede, a inizio maggio, l'invio di una comunicazione – per il tramite del Servizio di promozione e valutazione sanitaria dell'Ufficio del medico cantonale – a tutti i Municipi dove sono elencate le raccomandazioni e le misure principali per proteggere la popolazione e i gruppi più vulnerabili in caso di allerte canicola.

Per quanto attiene al mondo del lavoro, il GOSA già nel 2007 – su esplicita richiesta dei sindacati OCST e UNIA e della SSIC-TI a seguito di un accordo raggiunto tra le parti sulla possibilità di anticipare i lavori all'aperto alle ore 6 – aveva sottoposto al Consiglio di Stato la proposta di inviare una circolare a tutti i Municipi in cui si chiedeva di inserire nel proprio Regolamento comunale un articolo che, in deroga alle disposizioni in materia di rumori molesti, potesse permettere l'anticipo dell'inizio dei lavori nei periodi di canicola (lettera 3466 del 6 luglio 2007).
Nel corso degli anni, il processo di adeguamento dei regolamenti comunali è risultato tuttavia lacunoso, tanto che il 18 agosto 2015 la Commissione paritetica cantonale edilizia e rami affini segnalava alla Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio e alla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni le difficoltà inerenti all'anticipo dei lavori alle ore 6 nei periodi di canicola.

Dato quanto precede, la Sezione degli enti locali e l'Ufficio del medico cantonale hanno in seguito ripetutamente sensibilizzato i Comuni sul tema dell'inizio delle attività lavorative all'aperto durante i periodi di allarme canicola.
In particolare, tutti i Comuni sono stati espressamente sollecitati più volte a riprendere nei loro Regolamenti comunali un articolo che consentisse automaticamente e senza formalità l'inizio dei lavori sui cantieri o di altre attività all'aperto già alle ore 6:00.
Proprio in un'ottica di uniformazione dei vari regolamenti, è stato sottoposto ai Comuni un modello di articolo.
Il sollecito è stato rinnovato pure quest'anno con una circolare del 21 giugno 2022:
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2022/CIR20220621-Info_canicola_approvata_UIL_e_Medico_cant-5.pdf

Sul sito della Sezione degli enti locali sono consultabili anche le precedenti circolari[1].

[1] Vedi
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2020/CIR20200715-Comuni_info_canicola-solo_portale_AC_UMC-9.pdf

Alla luce della decisione del Gran Consiglio dello scorso 22 novembre 2021 – che ha accolto le conclusioni del citato rapporto di maggioranza n. 7937 R1 del 9 novembre 2021 – nel corso del mese di luglio 2022 la Sezione degli enti locali ha fatto un ulteriore passo. È stata infatti promossa una sensibilizzazione puntuale verso quei Comuni che non avevano ancora inserito il citato disposto nel Regolamento comunale. Al proposito va sottolineato che diversi di questi avevano comunque già integrato l'articolo in un'Ordinanza municipale. Laddove necessario si è pure indicato di tollerare l'inizio anticipato dei lavori sui cantieri, anche in assenza di una base legale nel Regolamento comunale o in un'Ordinanza.
Va infine aggiunto che in occasione degli scambi intercorsi si è in genere riscontrata consapevolezza e sensibilità da parte dei Comuni.

In esito, si ritiene che i servizi cantonali abbiano assunto il ruolo attivo auspicato dall'interrogazione nei confronti dei Comuni. Nei prossimi mesi sarà monitorata la concretizzazione del processo di integrazione dei regolamenti, laddove non ancora completato.

2. Il Cantone, oltre a fungere da controllore è anche un importante committente e quindi, chiediamo se abbia pensato di introdurre all'interno dei suoi numerosi appalti l'inizio anticipato con conseguenti fine anticipata dei lavori?

Quanto proposto è già da parecchio tempo vigente in ambito operativo della Divisione delle Costruzioni (DC) dato che i provvedimenti atti a lenire gli effetti della canicola sono stati integrati nelle disposizioni d'appalto e, di riflesso, hanno valenza contrattuale. In effetti il rispetto della salute e della sicurezza sul lavoro contempla, oltre alle misure fisiche di protezione dei lavoratori, tutti quei provvedimenti organizzativi prescritti dalla SUVA che possono venire adottati specificatamente sui singoli cantieri, tra cui quelli contro la canicola così come il freddo eccessivo, la grandine e altro ancora.
Conseguentemente a ciò anche gli oneri finanziari derivanti sono stati debitamente considerati, descritti e regolati già in sede di appalto.

A nostra conoscenza la gestione dei cicli lavorativi dei cantieri stradali in caso di canicola è tuttora adeguata.

3. Il Cantone è intenzionato a favorire l'accesso delle imprese al beneficio delle indennità di intemperie?

Secondo quanto previsto dalla Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e dalla prassi, il "caldo" rientra tra i fattori per i quali le indennità per intemperie (IPI) sono, già oggi, potenzialmente attribuibili. La condizione fondamentale del diritto all'IPI è l'appartenenza dell'azienda a un ramo di attività in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie (cfr. lista all'art. 65 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI).
L'azienda deve inoltrare una domanda (vedi modulo sulla pagina dedicata del sito www.ti.ch/collocamento) e l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro valuterà poi se tutte le condizioni per beneficiare delle IPI sono adempiute, emettendo una decisione. Non è

https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2016/CIR20160705-Comuni-canicola-8.pdf

possibile prevedere particolari agevolazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione federale in materia.

Più in generale, ricordiamo che, affinché possa essere computata, la perdita di lavoro deve essere causata esclusivamente da condizioni meteorologiche; nessun'altra causa deve intervenire. Per condizioni meteorologiche si intendono in particolare la pioggia, la neve, la grandine, il freddo, il caldo, il vento, l'umidità o la siccità.

La perdita di lavoro causata esclusivamente da condizioni meteorologiche è computabile unicamente se la continuazione dei lavori, pur con misure protettive sufficienti, è tecnicamente impossibile o economicamente insostenibile o non si può ragionevolmente esigere dai lavoratori, poiché metterebbe in pericolo la loro salute.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 5 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente	Il Cancelliere
Claudio Zali	Arnoldo Coduri

Copia a:
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- Sezione del lavoro (dfe-sdl@ti.ch)
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)
- Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch)